



Presidente

Omissis

Fasc. 1870/2025 (USRECP 22/2025)

Oggetto

Quesito *Omissis* sulla modalità di affidamento *in house* dei servizi di vigilanza e controllo dell'aeroporto di Lampedusa.

In relazione al quesito indicato in oggetto, acquisito al prot. ANAC n. 25704 del 18/02/2025, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno 2025 ha deliberato quanto segue.

Omissis, interamente partecipata dalla *Omissis*, a sua volta interamente partecipata dalla Regione *Omissis*, nel premettere di essere titolare dell'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa in forza di Convenzione prot. 15121/D.G. dell'11/02/2015 con l'*Omissis* e nel rappresentare di voler procedere all'affidamento in autoproduzione dei servizi di vigilanza e controllo del suddetto aeroporto a costituenda società in *house providing*, chiedeva a questa Autorità:

- a) se l'affidamento *in house providing* dei servizi di sicurezza, postazioni controllo pax e bagagli a mano, postazioni controllo bagagli da stiva, merci, posta, vigilanza e controllo varchi e servizio di sorveglianza e pattugliamento dell'aeroporto di Lampedusa, fosse soggetto o meno all'obbligo di previa iscrizione dell'istante presso l'apposito Registro gestito dall'ANAC di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e di cui alle Linee guida n. 7 dell'Autorità;



- b) se l'affidamento *in house providing* dei predetti servizi fosse soggetto o meno agli obblighi di istruttoria e motivazione "rafforzata" prescritti dalla previgente disciplina;
- c) se i predetti servizi, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono, fossero lecitamente affidabili a società *in house* da doversi appositamente costituire.

Con riferimento al tema da trattare, si preferisce riscontrare i quesiti nel seguente ordine:

- 1) se i predetti servizi, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono, siano lecitamente affidabili a società *in house* da doversi appositamente costituire;
- 2) se l'affidamento *in house providing* dei predetti servizi sia soggetto o meno agli obblighi di istruttoria e motivazione "rafforzata" prescritti dalla previgente disciplina;
- 3) se l'affidamento *in house providing* dei servizi di sicurezza, postazioni controllo pax e bagagli a mano, postazioni controllo bagagli da stiva, merci, posta, vigilanza e controllo varchi e servizio di sorveglianza e pattugliamento dell'aeroporto di Lampedusa, sia soggetto o meno all'obbligo di previa iscrizione dell'istante presso l'apposito Registro gestito dall'ANAC di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e di cui alle Linee guida n. 7 dell'Autorità.

Con riferimento al quesito sub 1), si rappresenta che l'art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2023 fa riferimento al principio di auto – organizzazione amministrativa che comporta massima autonomia dell'ente nello stabilire le modalità attraverso le quali garantire l'esecuzione dei lavori o la prestazione di beni e servizi alla collettività.

L'esecuzione dei lavori e la prestazione di beni e servizi può, infatti, avvenire o attraverso l'autoproduzione (come intende fare l'istante nel caso di specie) o attraverso l'esternalizzazione oppure attraverso la cooperazione tra stazioni appaltanti e enti concedenti.

Il comma 2 del medesimo articolo, in particolare, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house*



lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Non si rinviene, pertanto, nella norma citata alcuna distinzione fra servizi che possono essere affidati a società *in house*, fermo restando che sulle stazioni appaltanti che ricorrono a tale modalità di affidamento incombe comunque l'onere di motivazione in cui dare conto *"dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. ... I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"* (art. 7, comma 2, secondo periodo).

Soltanto in caso di prestazioni strumentali all'ente affidante, il terzo periodo del comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023 prevede che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

Pertanto, con riferimento al quesito sub 2), si rappresenta che seppur viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" come avveniva in vigenza dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 (*"dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato"*) e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta e, dunque, un obbligo di motivazione, seppur semplificato, attinente per lo più al piano economico e sociale.

Con riferimento al quesito sub 3) si precisa, invece, che l'art. 226, comma 1, del D.lgs. 36/2023, abrogando il D.lgs. 50/2016, ha di conseguenza abrogato anche l'elenco ANAC indicato all'art. 192 del precedente codice appalti e non riproposto in alcuna norma del D.lgs. 36/2023.

Rimane comunque fermo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie



società *in house* di trasmettere le informazioni richieste nella Delibera ANAC 261 del 20/06/2023 e ciò ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Codice, secondo il quale "*Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*".

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente